

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
(ex art. 49, comma 3, c.p.a.)

AVVISO

La Regione Abruzzo avvisa che

- a) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione de L'Aquila,
- b) pende il ricorso n. 177/2017,
- c) proposto dal dott. Luigi Luise, C.F. LSU LGU 60D14 G4820
- d) contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,
- e) per l'annullamento della **Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 95 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul B.U.R. della Regione Abruzzo – Serie Ordinaria n. 11 del 15 marzo 2017**, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria di merito definitiva - concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”,
- f) per errori di calcolo nella valutazione delle esperienze professionali del ricorrente e degli altri candidati con cui ha partecipato al concorso straordinario in forma associata, nonché per l'illegittima limitazione del punteggio complessivo per esperienze professionali a 35 punti, senza il calcolo separato per maggiorazione di ruralità.

Sunto dei motivi di ricorso

1. Il ricorrente deduce anzitutto la mancata attribuzione di punteggi nella valutazione delle proprie esperienze professionali e di quelle degli altri candidati con cui ha partecipato al concorso in forma associata.

2. Ciò posto, il ricorrente osserva che, quanto alle esperienze professionali, il bando di concorso prevede che la valutazione dei candidati sia soggetta a una illegittima duplice limitazione massima.

2.1. Per un verso, la valutazione individuale di ognuno non potrebbe superare i 35 punti in ossequio al disposto di cui al già riportato art. 5, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, il quale stabilisce che ogni Commissario (n. 5) abbia a disposizione 7 punti per la valutazione delle esperienze professionali (e, perciò, 35 punti complessivi).

Tale limitazione, tuttavia, ha fatto sì che, in violazione dell'art. 9 della legge n. 221 del 1968 (“*Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50*”), non si sia tenuto conto, ad avviso del ricorrente, della maggiorazione per la “ruralità” e, perciò, si sia “livellata” anche quella componente al fine di produrre il risultato massimo di 35 punti.

L'assunto è stato, peraltro, recentemente recepito dal Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. 5667/2015 della Sez. III, ha rilevato che “*il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per i l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario.*

Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa - art. 9 di cui sopra -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile”.

La graduatoria è pertanto considerata illegittima per non aver calcolato i punteggi dei candidati separando i punteggi per esperienze professionali (fino a 35 punti) e quelli per maggiorazione di ruralità (fino a 6,5 punti).

2.2. Per altro verso, alla medesima limitazione (35 punti complessivi per esperienze professionali) sarebbe soggetta la valutazione collettiva dei candidati in forma associata, posto che l'art. 8, comma 4, del Bando di concorso prevede che *“In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce”*.

Pertanto, pur avendo i candidati conseguito complessivamente 70 punti per esperienze professionali (che, peraltro, come detto sopra, dovrebbero essere persino superiori per effetto della c.d. ruralità), il loro risultato utile per le esperienze professionali è stato limitato a 35 punti.

Nondimeno, neppure questa limitazione pare trovare adeguata giustificazione nelle norme che disciplinano il concorso *de quo*, se si considera che l'art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012 (nel testo risultante dalla conversione in legge n. 27 del 2012, come ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012) dispone che i punteggi dei singoli che concorrono in forma associata vadano semplicemente sommati, senza nulla aggiungere (*“Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata”*).

La graduatoria è pertanto illegittima perché ha applicato le limitazioni di punteggio anche in forma collettiva.

Coloro che possono costituirsi in giudizio

I controinteressati che possono costituirsi in giudizio sono coloro che sono collocati nella graduatoria definitiva del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 28.02.2017.

Svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, seguendo il percorso Home > Attività istituzionale > Tribunali Amministrativi Regionali > L'Aquila > Ricorsi e inserendo il numero del ricorso “177” e l'anno “2017”.

Autorizzazione

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con l'ordinanza del TAR Abruzzo, L'Aquila, 9 giugno 2017, n. 250.

Si allega:

- 1) Ricorso integrale;
- 2) Ordinanza n. 250 del 2017;
- 3) Elenco controinteressati.

Pescara li 21.06.2017

fer
Il Dirigente del Servizio
Vacante

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Angelo MURAGLIA

Il Dirigente di Servizio
Dr. Giuseppe Pacciarelli